

# Reintroduzione richiesta licenza alcolici UTIF

L'assetto normativo a seguito del D.L. 34/2019 comporta per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini – la reintroduzione dell'obbligo di denuncia di attivazione ai sensi dell'art. 29, comma 2 TUA e la necessità di munirsi della licenza fiscale prevista dall'art. 63 del TUA ai fini dell'esercizio dell'attività di rivendita di alcole e bevande alcoliche.

**Il D.lgs. 222/2016 dispone che la comunicazione da presentare al SUAP all'avvio della vendita al minuto di prodotti alcolici vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. 504/1995 all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.**

**Pertanto, nel caso in cui l'interessato si rivolga al SUAP per l'avvio del procedimento di inizio attività secondo le modalità procedurali ivi previste, non occorre presentare la denuncia all'ufficio delle Dogane, fermo restando però l'obbligo di munirsi della licenza fiscale, come previsto al comma 4 dell'art. 29 del TUA.**

**Per quanto concerne la regolarizzazione dei soggetti che hanno iniziato l'attività nel periodo in cui la licenza era stata soppressa, questi devono presentare istanza all'Agenzia delle Dogane (v. allegato)**

I soggetti che hanno nel frattempo cessato l'attività devono trasmettere la richiesta di cessazione.

**Le licenze che sono state rilasciate a suo tempo non devono essere rifatte.**

16/08/2019

SUAP ITALIA

MARIO SERIO

Riproduzione riservata ©